

# FOGLIO INFORMATIVO

ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari

## SERVIZI ESTERO BASE

- Clienti consumatori, al dettaglio e non consumatori -

### INFORMAZIONI SULLA BANCA

### CHE COSA SONO I SERVIZI ESTERO BASE

L'operatività relativa ai 'Servizi Estero BASE' è quella riconducibile, sotto il profilo contrattuale, al rapporto di conto corrente, residente ovvero non-residente, al quale si appoggia per i profili operativi. Tali servizi sono regolamentati dalle 'Norme che regolano e Servizi di Pagamento', dalle 'Norme generali del rapporto di conto', dalle 'Norme che regolano il conto corrente bancario' e dalle 'Norme che regolano gli affidamenti in conto corrente'.

Indice Servizi Estero 'BASE':

1. Commissioni di intervento
2. Bonifici estero in entrata e disposizioni di pagamento tramite bonifico
3. Negoziazione in cambi a pronti

## 1. Commissioni di intervento

### CHE COS'E' LA COMMISSIONE DI INTERVENTO

La commissione di intervento è una commissione applicata dalla banca per l'esecuzione di tutte le operazioni "estero" ad eccezione dei bonifici di cui al Regolamento CE 924/2009.

In particolare è applicata a:

- liquidazione di bonifici (incassi) non soggetti a Regolamento CE 924/2009;
- esecuzione di bonifici (trasferimento fondi) non soggetti a Regolamento CE 924/2009;
- negoziazione in cambi a pronti.

### CONDIZIONI ECONOMICHE – COMMISSIONI DI INTERVENTO

▪	%
▪	€
▪	%
▪	€
▪	%
▪	€

## 2. Bonifici estero in entrata e disposizioni di pagamento tramite bonifico

### CHE COS'E' IL BONIFICO

Il bonifico è un ordine di trasferimento di fondi, in euro o in divisa, disposto da un soggetto (ordinante) a favore di un altro soggetto (beneficiario) seguito tramite banca.

L'ordine di bonifico può essere disposto presso lo sportello per iscritto (ordine "cartaceo"). L'ordine di bonifico deve contenere obbligatoriamente l'indicazione del codice IBAN del beneficiario e il BIC (Bank Identifier Code) della banca del beneficiario.

Per i bonifici da eseguire in euro o divisa verso paesi non UE, è consigliabile che l'ordine contenga oltre all'indicazione dell'eventuale conto anche il nominativo della relativa banca d'appoggio.

Una incompleta indicazione o una inesattezza di tali coordinate può pregiudicare il buon esito del bonifico.

Le condizioni economiche sotto riportate non comprendono eventuali spese e commissioni reclamate a qualsiasi titolo da banche corrispondenti. Pertanto, in tale evenienza, detti oneri saranno recuperati separatamente nei confronti del cliente.

### CONDIZIONI ECONOMICHE – BONIFICI ESTERO IN ENTRATA

#### Spese

▪	€
▪	€
▪	€

#### Valute

▪	
▪	
▪	
▪	
▪	1
▪	2

### CONDIZIONI ECONOMICHE – DISPOSIZIONI DI PAGAMENTO TRAMITE BONIFICO

Per le spese relative a bonifici sull'Estero soggetti a Regolamento CE 924/2009 valgono le condizioni esposte nella sezione "BONIFICI" delle condizioni di conto corrente.

#### Spese bonifici cartacei (opzione spese SHA) <sup>3</sup>

▪	€
▪	€
▪	€

<sup>1</sup> La voce si riferisce sia all'accredito di operazioni con conversione non soggette alla Direttiva UE 2015/2366, sia all'accredito di bonifici con conversione tra divise extra EEA o tra divisa EEA e divisa extra EEA

<sup>2</sup> La voce si riferisce sia all'accredito di operazioni con conversione non soggette alla Direttiva UE 2015/2366, sia all'accredito di bonifici con conversione tra divise extra EEA o tra divisa EEA e divisa extra EEA

<sup>3</sup> Per i bonifici con opzione OUR il costo vivo reclamato dalla banca destinataria è addebitato separatamente.

**Penali assenza IBAN-BIC**

- €
- €

**Valute**

- 
- 

### 3. Negoziazione in cambi a pronti

**CHE COS'E' IL SERVIZIO DI NEGOZIAZIONE IN CAMBI A PRONTI**

Le operazioni in cambi a pronti consistono nell'acquisto o nella vendita di divisa estera contro euro o altra divisa, in ogni momento della giornata in cui la Banca è aperta, al cambio del momento proposto dalla Banca e accettato dal cliente. I clienti possono, in ogni momento della giornata, effettuare operazioni di acquisto o di vendita di divise estere al cambio del momento quotato dalla Banca.

A tal proposito presso la banca è disponibile, allo sportello dove si svolgono le operazioni di cambio, il relativo listino, in formato cartaceo, al quale fare riferimento. Vengono praticati cambi differenti tra gli acquisti e le vendite.

**CONDIZIONI ECONOMICHE****Spese**

- €

**Valute**

- 
- 
- 
- 

**RECESSO E RECLAMI****Recesso dal contratto di conto corrente**

1. Il Cliente e la banca hanno diritto di recedere dal contratto di conto corrente e/o dalla inerente convenzione di assegno in qualsiasi momento, senza penalità e senza spese di estinzione, dandone comunicazione in forma scritta, nonché di esigere il pagamento di tutto quanto sia reciprocamente dovuto. Il recesso dichiarato dal Cliente ha effetto immediato, fatto salvo quanto indicato al successivo punto 4. Nel caso di recesso della banca sarà dovuto al Cliente un preavviso di 15 giorni e, qualora il Cliente rivesta la qualifica di "Cliente al dettaglio" e "consumatore", un preavviso non inferiore a due mesi.

E' fatto salvo il diritto per la banca di recedere dal contratto, in deroga al termine di due mesi sopra esposto, dandone comunicazione al Cliente con il preavviso di almeno un giorno, qualora ricorra un giustificato motivo.

Il recesso dal contratto provoca la chiusura del conto corrente; il Cliente è pertanto tenuto in ogni caso di recesso a:

- riconsegnare alla banca tutti gli strumenti di pagamento connessi al rapporto che siano ancora in suo possesso;

- rimborsare tutti gli importi che risultino a credito della banca.

2. Qualora la banca receda dal contratto di conto corrente, essa non è tenuta ad eseguire gli ordini ricevuti ed a pagare gli assegni tratti con data posteriore a quella in cui il recesso è divenuto operante con la comunicazione di recesso di cui al comma precedente. Ove la revoca riguardi soltanto la convenzione di assegno, la banca non è tenuta a pagare gli assegni tratti con data posteriore a quella ora indicata. Resta salvo ogni diverso effetto della revoca dell'autorizzazione ad emettere assegni disposta ai sensi dell'art. 9 della legge 15 dicembre 1990, n. 386 e successive integrazioni e/o modificazioni.
3. Qualora il cliente receda dal contratto di conto corrente, la banca, fermo restando quanto disposto al comma precedente, non è tenuta ad eseguire gli ordini ricevuti ed a pagare gli assegni tratti con data anteriore a quella in cui il recesso è divenuto operante con la comunicazione di recesso di cui al primo comma del presente articolo; ove la revoca riguardi soltanto la convenzione di assegno, la banca non è tenuta a pagare gli assegni tratti con data anteriore a quella ora indicata.
4. In deroga a quanto previsto nel primo e nel terzo comma del presente articolo, il cliente, nell'esercitare il diritto di recedere dal contratto, può per iscritto – al fine di disciplinare secondo le proprie esigenze gli effetti del recesso sugli ordini impartiti e sugli assegni tratti – comunicare alla banca un termine di preavviso ovvero indicare alla stessa gli ordini e gli assegni che intende siano onorati, purché impartiti o tratti in data anteriore al momento in cui il recesso medesimo è divenuto operante.
5. L'esecuzione degli ordini ed il pagamento degli assegni di cui ai commi precedenti vengono effettuati dalla banca entro i limiti di capienza del conto.
6. Il recesso dalla convenzione di assegno esercitato da uno dei contestatari o dalla banca nei confronti dello stesso lascia integra la convenzione verso gli altri contestatari, qualora sia prevista la facoltà per i contitolari di compiere operazioni separatamente.

### **Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale di conto corrente**

1. La banca provvede a chiudere il rapporto di conto corrente entro 20 giorni lavorativi decorrenti dalla data in cui il recesso è divenuto operante.
2. Sugli importi dovuti e non pagati alla data di chiusura del rapporto, saranno dovuti alla Banca gli interessi di mora.

### **Reclami e procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie**

Il Cliente può presentare un reclamo alla Banca:

- a mezzo lettera con consegna a mano a fronte del rilascio di ricevuta presso una qualsiasi delle Filiali della Banca;
- a mezzo lettera con invio tramite raccomandata A/R al seguente indirizzo:
  
- a mezzo web, attraverso la sezione "Contattaci" – "Reclami" del sito internet:
  
- a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo:

La Banca è tenuta a rispondere, su supporto cartaceo o altro supporto durevole, entro 30 giorni dalla data di ricevimento del reclamo.

Nel caso in cui il reclamo sia relativo a servizi di pagamento, la Banca è tenuta a rispondere entro 15 giornate operative dalla data di ricevimento. In situazioni eccezionali, se la Banca non può

rispondere entro 15 giornate operative per motivi indipendenti dalla sua volontà, invierà una risposta interlocutoria, indicando chiaramente le ragioni del ritardo nella risposta al reclamo e specificando il termine entro il quale il cliente otterrà una risposta definitiva. In ogni caso, il cliente otterrà una risposta definitiva entro 35 giornate operative dalla data di ricevimento del reclamo.

Se il Cliente non è soddisfatto della risposta ricevuta o se non l'ha ricevuta entro i termini previsti, potrà:

- rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) istituito in attuazione dell'art. 128-bis del D.Lgs. n. 385/1993; per sapere come rivolgersi all'Arbitro e l'ambito della sua competenza si può consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it) , chiedere presso le filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca. La decisione dell'Arbitro non pregiudica la possibilità per il Cliente di ricorrere all'Autorità Giudiziaria ordinaria; oppure, in alternativa;
- attivare, anche senza previo esperimento della procedura di reclamo, la procedura di mediazione presso l'Organismo di conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie Bancarie, finanziarie e societarie – ADR (iscritto nel registro degli organismi di conciliazione tenuto dal Ministero della Giustizia) in quanto Organismo specializzato nelle controversie Bancarie e finanziarie, che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale (informazioni sul sito [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it)). Analoga facoltà è riconosciuta alla Banca.

Resta impregiudicata la facoltà di ricorrere all'autorità giudiziaria nel caso in cui lo svolgimento dell'attività di mediazione finalizzata alla conciliazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo.

Il procedimento avanti l'Arbitro Bancario Finanziario e il ricorso all'Arbitro per le Controversie Finanziarie assolvono, al pari del procedimento di mediazione di cui al D.Lgs. n. 28/2010 avanti al Conciliatore bancario e Finanziario, alla condizione di procedibilità per chi intende esercitare in giudizio una azione relativa a una controversia in materia di contratti assicurativi, bancari e finanziari.

In relazione alla sopra citata previsione (di cui all'art. 5, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 28/2010 e in attuazione del comma 5 del medesimo articolo) si propone di sottoporre le controversie che dovessero sorgere dal futuro contratto all'Organismo di conciliazione bancaria costituito dal **Conciliatore Bancario Finanziario** - Associazione per la soluzione delle controversie Bancarie, finanziarie e societarie - ADR (iscritto nel registro degli organismi di conciliazione tenuto dal Ministero della Giustizia) in quanto Organismo specializzato nelle controversie Bancarie e finanziarie, che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale e sempreché **il predetto Organismo sia presente nel luogo di residenza o domicilio elettivo del consumatore**. Fermo restando che è comunque in facoltà del Cliente che **rivesta la qualità di "consumatore" presentare la domanda di mediazione presso altro organismo nel luogo del Giudice territorialmente competente per la controversia oppure rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario o all'Arbitro per le Controversie Finanziarie qualora la controversia abbia ad oggetto servizi di investimento**.

#### LEGENDA

<b>Banca incaricata</b>	È qualsiasi banca, diversa dalla banca trasmittente, che cura l'incasso su mandato della banca trasmittente.
<b>Banca trasmittente</b>	È la banca alla quale l'ordinante ha affidato l'esecuzione dell'incasso.

<b>BIC (Business Identifier Code)</b>	Codice d'identificazione delle istituzioni finanziarie e delle società, a livello internazionale, avente lo scopo di agevolare l'elaborazione automatizzata dei messaggi scambiati all'interno del circuito Swift
<b>Bonifico - Sepa Credit Transfer</b>	Disposizione di un ordine di bonifico sulla base dello schema definito dal Rulebook pubblicato dall'European Payment Council (EPC). I bonifici Sepa Credit Transfer possono essere scambiati tra i seguenti Paesi: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Olanda, Polonia, Portogallo, Principato di Monaco, Regno Unito, Rep. Ceca, Rep. Slovacca, Romania, San Marino, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Ungheria. Possono inoltre essere scambiati tra i seguenti altri Territori/Dipartimenti: Isole Aaland (Finlandia), Guadalupa (Francia), Guiana francese (Francia), Martinica (Francia), Mayotte (Francia), Reunion (Francia), Saint Pierre e Miquelon (Francia), Azzorre (Portogallo), Madeira (Portogallo), Gibilterra (Regno Unito), Ceuta (Spagna), Isole Canarie (Spagna), Melilla (Spagna).
<b>Bonifico estero</b>	Disposizione di un ordine di pagamento in cui almeno una delle parti è non residente o il cui importo è espresso in divisa estera.
<b>Bonifico soggetto a Regolamento CE 924/2009</b>	Bonifici espressi in Euro o Sek, senza limite di importo, completi di codice IBAN del beneficiario, con opzione di spesa SHA, scambiati tra i seguenti paesi: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Olanda, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Rep. Ceca, Rep. Slovacca, Romania, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria. E' inoltre applicabile ai seguenti altri Territori/Dipartimenti: Isole Aaland (Finlandia), Guadalupa, Guiana francese, Martinica, Reunion, Saint Barthelemy, Saint Martin francese (Francia), Azzorre, Madeira (Portogallo), Gibilterra (Regno Unito), Ceuta, Isole Canarie, Melilla (Spagna).
<b>Cliente al dettaglio</b>	Oltre ai consumatori, le persone fisiche che svolgono attività professionale o artigianale; gli enti senza finalità di lucro; le micro imprese, cioè le imprese che occupano meno di dieci addetti e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiore a due milioni di euro (Sez. I, Cap. 3, Provvedimento Banca d'Italia del 29 luglio 2009).
<b>Cliente consumatore</b>	La persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta (Sez. I, Cap. 3, Provvedimento Banca d'Italia del 29 luglio 2009).
<b>Cliente non consumatore</b>	I soggetti che non rientrano nelle categorie di cui sopra.
<b>Commissioni di intervento</b>	Commissioni applicate per l'elaborazione delle operazioni di pertinenza estero di qualsiasi natura.
<b>Direttiva UE 2015/2366</b>	Direttiva sui servizi di pagamento nel mercato interno.
<b>Divisa estera</b>	Moneta diversa da quella della banca negoziatrice (ad esempio dollari USA).
<b>EEA</b>	European Economic Area: identifica tutti i paesi dell'Unione Europea più Islanda, Liechtenstein e Norvegia.

<b>IBAN</b>	Acronimo del termine International Bank Account Number che identifica le coordinate bancarie internazionali di un rapporto di conto corrente.
<b>Negoziazione / Arbitraggio</b>	Trasformazione di una divisa in altra divisa disponibile sul mercato (compreso l'euro).
<b>Non residenti</b>	Secondo le disposizioni dell'art. 1, comma 2, del D.P.R. 31/3/1988 n. 148 sono: i cittadini italiani con dimora abituale all'estero; i cittadini italiani con dimora abituale in Italia, limitatamente alle attività di lavoro subordinato prestato all'estero, anche alle dipendenze di persone giuridiche, di associazioni o di organizzazioni senza personalità giuridica residenti, ovvero alle attività di lavoro autonomo o imprenditoriali svolte all'estero in modo non occasionale; le persone giuridiche, le associazioni e le organizzazioni senza personalità giuridica che hanno sede in Italia e sede secondaria all'estero, limitatamente alle attività esercitate all'estero con stabile organizzazione; le persone fisiche di cittadinanza estera e dimora abituale all'estero, le persone giuridiche, le associazioni e le organizzazioni senza personalità giuridica con sede all'estero, gli apolidi e comunque tutti coloro per i quali non ricorrono gli estremi di residenza in Italia.
<b>Paesi Unione Europea</b>	Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Finlandia, Germania, Grecia, Estonia, Francia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Olanda, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Rep. Ceca, Rep. Slovacca, Romania, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria.
<b>Rischio di tasso e cambio</b>	Rischio di variazione del rapporto di cambio tra la divisa estera e l'euro in dipendenza dell'andamento della quotazione sul mercato internazionale dei cambi.
<b>Spese SHA / OUR / BEN</b>	Sui bonifici internazionali il cliente ordinante ha la facoltà di indicare l'opzione di addebito delle spese relative all'operazione: - con il codice SHA, la banca dell'ordinante e quella del beneficiario addebitano al rispettivo cliente le spese di propria competenza; - con il codice OUR, le spese della banca dell'ordinante e quelle della banca del beneficiario sono a carico dell'ordinante; - con il codice BEN, le spese della banca del beneficiario e quelle della banca dell'ordinante sono a carico del beneficiario. Le opzioni OUR e BEN sono applicabili quando almeno uno dei Prestatori di Servizi di Pagamento coinvolti nell'operazione sia al di fuori dell'ambito EEA. Resta salva, anche per operazioni in ambito EEA, la possibilità di prevedere forme di esenzione dall'applicazione di spese per l'accredito di somme, ivi inclusi gli emolumenti a favore di pensionati e di lavoratori dipendenti.
<b>SWIFT</b>	acronimo di Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications, società multinazionale che gestisce un sistema internazionale di telecomunicazioni tra banche associate per la trasmissione di ordini di bonifico e altre operazioni bancarie.
<b>Tasso di cambio (fonte di riferimento)</b>	Indica la fonte di riferimento del tasso di cambio (ad esempio, listino cambi presso la filiale).
<b>Valuta Forex</b>	Valuta internazionale di regolamento corrispondente a 2 giorni lavorativi internazionali.

<b>Valuta sugli addebiti</b>	Indica il numero di giorni che intercorrono tra la data del prelievo e la data dalla quale iniziano ad essere addebitati gli interessi. Quest'ultima potrebbe anche essere precedente alla data del prelievo.
<b>Valuta sui versamenti</b>	Indica il numero di giorni che intercorrono tra la data del versamento e la data dalla quale iniziano ad essere accreditati gli interessi.